

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA.

Art. 15

(Inquadramento del personale)

- 1.** Il personale in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso il SAASD può essere inquadrato nel ruolo unico regionale, nel limite delle disponibilità di posti in organico e previo assenso dell'amministrazione di appartenenza, nella categoria e nella posizione economica rivestite presso l'amministrazione medesima.
- 2.** L'inquadramento è disposto a domanda dell'interessato da presentarsi entro trenta giorni dalla stipula dell'accordo di programma di cui all'articolo 14, comma 1; il personale è inquadrato con decorrenza dalla data di inizio servizio presso la Regione.
- 3.** Il personale inquadrato conserva l'anzianità giuridica maturata presso l'Amministrazione di provenienza. Al personale stesso spetta, alla data di inquadramento, il trattamento economico complessivo annuo della categoria e posizione economica di inquadramento; nel caso in cui il trattamento economico complessivo annuo in godimento alla suddetta data sia superiore al trattamento economico complessivo annuo della categoria e posizione economica di inquadramento, la differenza è conservata a titolo di maturato economico.
- 4.** Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, fanno carico alle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 di seguito elencate con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati: unità previsionale di base 52.2.280.1.1. - capitolo 550; unità previsionale di base 52.2.250.1.659 - capitoli 9630 e 9631; unità previsionale di base 52.5.250.1.687 - capitolo 9650.